

ICI ANNO 2010 COMUNE DI SPORMAGGIORE

INFORMAZIONI GENERALI

Sito internet www.comune.spormaggiore.tn.it

Nota: questo Comune- come da anni precedenti - sulla base dei dati in suo possesso provvede all'invio dei bollettini ICI precompilati

Funzionario Responsabile	Rag. Tanel Diego	Tel. 0461/653555
		e.mail tanel diego @pec. comune.spormaggiore.tn.it

Il regolamento ici risulta reperibile sul sito internet

IMPONIBILE ICI		NOTE
L'imposta grava sui fabbricati e aree fabbricabili ed è a carico del proprietario - o comproprietario - del titolare del diritto di usufrutto uso o abitazione per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso o diritto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero		

Aliquote anno 2010	Imponibili	NOTE
4,2 per mille per ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTI	<u>Quanto segue vale solo per abitazioni principali non escluse dalla tassazione: cat. A1 -A8-A9 e per unita' possedute da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E.</u> Per abitazioni immobiliari adibite ad abitazione principale e per relative pertinenze classificate o classificabili nella Cat. C/2-C/6-C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, l'aliquota del 4,2 per mille è estesa ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) sono equiparate ad abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente	Si considera abitazione principale quella nella quale il proprietario o proprietari vi dimorano abitualmente. In tutti gli altri casi l'aliquota applicabile è del 5,5 per mille
5,5 per mille	Aliquota ordinaria applicabile a tutte le unita' immobiliari che non siano prima abitazione e ai terreni fabbricabili	

RIDUZIONI APPLICABILI		
€ 165,27	Tale riduzione risulta applicabile sugli immobili adibiti ad abitazione principale - nonche' per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) , purchè nella stessa , il familiare abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente	
Solo per abitazioni principali non esenti		

--	--	--

AREE FABBRICABILI: valori definiti con delibera consigliare n. 5/2009 da utilizzare esclusivamente ai fini ICI		
Aree residenziali a destinazione residenziale		Con obbligo lottizzazione € 65,00 al mq Senza obbligo lottizzazione € 80,00 al mq
Aree edificabili a destinazione artigianale	€ 50,00 al mq	
AREE FABBRICABILI: i relativi bollettini non sono stati compilati nei relativi importi da versare ma il contribuente dovrà tener conto che: a seguito di delibera del Consiglio comunale sono stati stabiliti i seguenti valori minimi venali per le aree fabbricabili da applicarsi ai soli fini ICI : aree edificabili a destinazione residenziale € 80,00 al mq. Aree edificabili a destinazione artigianale e commerciale € 50,00 al mq.		Esempio calcolo ICI area fabbricabile: mq. 800 residenziale : mq 800 X € 80,00(valore minimo fissato dal consiglio comunale)= € 64.000,00 valore dell'area che corrisponde all'imponibile Ici quindi si procede $64.000,00:1.000=64,00 \times 5,5= € 352,00$ Ici dovuta in totale primo acconto = $352,00 \times 50\%= € 176,00$ secondo acconto = $352,00 \times 50\%= € 176,00$

Versamento con arrotondamento all'euro. A partire dal primo gennaio 2009, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tale arrotondamento fa effettuato sull'importo totale dovuto.

MODALITA' DI PAGAMENTO		NOTE
	A mezzo modello F24	
	Mediante conto corrente postale intestato a : Comune di Spormaggiore Servizio Tesoreria ICI n. 26634451	Si consiglia tale modalita' di versamento
A mezzo Internet nuova modalità	Disciplinato dalle Poste . Effettuabile collegandosi al sito www.poste.it . I pagamenti saranno possibili tramite addebito sul conto corrente postale del contribuente ovvero tramite carte di credito abilitate.	
	Tramite il Concessionario del servizio di riscossione Caritro Spa	
	Direttamente al nostro Tesoriere UNICREDIT S.p.a	

SCADENZA PAGAMENTI		
Unica scadenza	Dal 1/12/2010	Al 16/12/2010
Resta salva comunque la facoltà di effettuare : il versamento anche in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.		

--

IMPORTO MINIMO		
I versamenti d'imposta non vanno effettuati quando questi non superato un importo totale annuo di €	12,00	

VARIAZIONI ICI		Variazioni ICI da presentare per :
<p>Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1, del D.Lgs. 446/97 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I..</p>	<p>Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 20 DICEMBRE dell'anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta.</p> <p>Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.</p>	<p><i>Acquisto, vendita, donazione immobile</i> <i>decesso del soggetto passivo (obbligo degli eredi)</i> <i>costituzione o estinzione di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi)</i> <i>variazione della rendita a seguito di variazione rendite catastali</i></p>

Dovra' comunque essere acquisita apposita comunicazione qualora si intendano far valere particolari agevolazioni.

Ulteriore novita' introdotta dall'anno 2007 :

NOTA IMPORTANTE: VARIAZIONI EDILIZIE si rammenta che vige l'obbligo di dichiarazione all'Ufficio del Catasto da presentarsi entro 30 giorni dall'effettivo utilizzo o utilizzabilita' dell'immobile, nel caso di intervenute variazioni edilizie a fabbricati gia' esistenti e nuove costruzioni. L'omissione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.066,00.

Spormaggiore 15/4/2010

IL FUNZIONARIO Tanel rag. Diego